

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 1760 del 01/06/2020

Proposta n. SERVGTER 2526/2020

Oggetto: PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI NORME TECNICHE DI IGIENE RIGUARDANTE L'ADOZIONE IN FORMA SPERIMENTALE DI SOLUZIONI ALTERNATIVE A CANNE FUMARIE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/SISTEMI INNOVATIVI PER L'ASPIRAZIONE, IL CONVOGLIAMENTO E L'ABBATTIMENTO DI FUMI, VAPORI E ODORI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- l'art. 76 del vigente "Regolamento Edilizio Comunale" allegato al Piano Regolatore Generale per quanto riguarda le attività che comportano l'utilizzo di cucine, focolai, camini, etc., per la preparazione di alimenti da somministrare, prescrive, tra l'altro, l'obbligo di realizzazione di "... canne fumarie indipendenti, opportunamente isolate, prolungate al di sopra del tetto o terrazza di almeno due metri, la fuoriuscita dei fumi deve verificarsi a non meno di m. 20 da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore.";
- non può prescindersi dal costante processo di evoluzione tecnologica degli impianti e delle attrezzature inerenti al sistema di cottura dei cibi ed all'aspirazione, abbattimento e scarico dei relativi fumi, vapori e odori;
- si è ritenuto opportuno valutare sistemi alternativi ed innovativi oggetto dell'evoluzione tecnologica di tali impianti e attrezzature, nonché modalità da adottare per garantire comunque il rispetto dei parametri igienico-sanitari;
- al riguardo con nota prot. n. 19455 del 27.02.2020, l'Assessore all'Urbanistica del Comune di Trapani ha convocato una riunione operativa alla quale hanno partecipato, oltre all'Assessore citato, un rappresentante del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Trapani, il Responsabile dello SUAP ed il Responsabile del Servizio Urbanistica, questi ultimi in servizio presso il 3° Settore Urbanistica, Suap;
- gli esiti della suddetta riunione tenutasi in data 02.03.2020 sono stati sintetizzati nel relativo verbale (Allegato A);

Determ. n. 1760 del 01/06/2020 pag. 1/6

Considerato che:

- sulla scorta delle risultanze della citata riunione, si ritiene praticabile la possibilità di adottare provvedimenti a carattere sperimentale, che consentano l'adozione di soluzioni alternative alle canne fumarie, aventi carattere innovativo, secondo modalità comunque idonee a garantire il rispetto dei parametri igienico-sanitari stabiliti dagli organi competenti, volti alla tutela della salute e dell'ambiente urbano e ad evitare di arrecare disturbo a terzi.
- si ritene, altresì, ammissibile individuare un periodo temporale circoscritto a due anni, termine ritenuto congruo per tale sperimentazione considerati i tempi di monitoraggio e valutazione, allo scadere del quale, sulla base degli effetti prodotti potrà essere valutata la possibilità di inserire le seguenti indicazioni a titolo definitivo nel succitato art. 76 del vigente "Regolamento Edilizio Comunale";
- appare imprescindibile che in tale periodo temporale la sperimentazione venga accompagnata da un adeguato sistema di controlli a cura sia degli organi sanitari che di quelli comunali al fine di accertare, per i profili di propria competenza, il rispetto degli standards igienico-sanitari e di funzionalità sopra citati;
- al fine di definire un campione significativo di tipologia di attività produttive sul quale potere avviare la suddetta sperimentazione sono state individuate tutte quelle attività comportanti la preparazione di alimenti da somministrare o da asporto che utilizzino cucine/sistemi di cottura e forni elettrici che producano in quantità moderata, fumi, vapori e odori (a titolo puramente esemplificativo: ristoranti, trattorie, rosticcerie/friggitorie, laboratori di dolci, panifici con forni elettrici, e simili). Sono escluse le attività che utilizzano forni a legna;
- il campione comprende, pertanto, tutte quelle attività produttive prive di canna fumaria che consenta il recapito a tetto di fumi, vapori ed odori, che utilizzino esclusivamente apparecchiature alimentate elettricamente per la cottura/riscaldamento degli alimenti, fermo restando che il recapito dei fumi, vapori ed odori derivanti dall'attività di cottura/riscaldamento dovrà avvenire all'esterno (a tetto o a parete). In caso di recapito esterno tramite parete, lo sbocco non potrà avvenire ad una distanza inferiore a m. 2,20 dalla superficie esterna di calpestio;

Dato atto che:

- tali sistemi alternativi ed innovativi relativi all'aspirazione, abbattimento e scarico di fumi vapori e odori dovranno:
 - Ssere realizzati secondo le indicazioni del produttore;
 - Dessere mantenuti in piena e costante efficienza assicurando la manutenzione periodica del relativo impianto di trattamento degli stessi ogni qualvolta si renda necessario.
 - essere collegati all'apparecchiatura di cottura in modo che all'avvio di quest'ultima entrino automaticamente in funzione.
- i titolari dei suddetti esercizi, qualora intendano avvalersi dei suddetti impianti, al momento della trasmissione al SUAP della SCIA sanitaria ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 di inizio attività o di modifica strutturale dell'attività già avviata, dovranno:
 - allegare apposita relazione tecnica comprensiva di dichiarazione di idoneità dell'impianto installato resa da un tecnico abilitato, salvo verifica di ammissibilità da parte dei
 - competenti organi sanitari della competente ASP;
 - assicurare un'adeguata e periodica manutenzione dell'impianto stesso.

Determ. n. 1760 del 01/06/2020 pag. 2/6

- le superiori linee-guida sono state definite ai fine dell'adozione di soluzioni alternative alle canne fumarie, riguardanti pertanto l'installazione di impianti alternativi ed innovativi per l'aspirazione, il convogliamento e l'abbattimento di fumi, vapori e odori, fermo restando che tali sistemi/impianti dovranno garantire, oltre la salubrità dell'aria, anche il mantenimento di un ambiente di lavoro che sia sicuro per i lavoratori, nonché la gestione delle emissioni odorose nelle immediate vicinanze dell'attività stessa. Ne consegue che non basterà installare un sistema alternativo al solo fine di evitare la realizzazione di una canna fumaria, ma si dovrà dimostrare in qualsiasi momento durante gli eventuali controlli l'efficacia di tale sistema alternativo anche rispetto ai profili appena citati (mantenimento di un ambiente di lavoro sicuro per i lavoratori e corretta gestione delle emissioni odorose).
- nel citato periodo biennale di sperimentazione le suddette attività produttive saranno oggetto di periodiche procedure di controllo da parte dell'ASP di Trapani volte a verificare e registrare il mantenimento delle buone condizioni igienico-sanitarie dell'ambiente.

 Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la direttiva prot. n. 41467 del 10/04/2013 integrata dalla successiva prot. n. 42506 del Segretario Generale avente ad oggetto: determinazioni dirigenziali controlli preventivi di regolarità tecnica e contabile;

Visto l'art. 10 comma 1 del Regolamento della disciplina dei controllo interni, giusta delibera di consiliare n. 29/2013, che così recita: il controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'atto di liquidazione è assicurata nella fase preventiva della sua formazione da ogni Responsabile di Settore ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Le determinazioni, una volta acquisito il numero di protocollo, vengono trasmesse al servizio finanziario. Qualora l'atto di liquidazione non possa essere eseguito perchè non conforme alle norme in materia, è restituito al responsabile del servizio competente adeguatamente motivato;

PROPONE

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di fare proprie le risultanze del Verbale della riunione del 02.03.2020 (Allegato A) e pertanto di ammettere, in via sperimentale e per un periodo di anni due decorrenti dall'adozione del presente provvedimento, l'installazione in alternativa alle canne fumarie previste dall'art. 76 del vigente "Regolamento Edilizio Comunale" allegato al Piano Regolatore Generale, di sistemi/impianti alternativi aventi carattere innovativo per l'aspirazione, il convogliamento e l'abbattimento di fumi, vapori e odori anche con sbocco non a tetto, secondo modalità comunque idonee a garantire il rispetto dei parametri igienico -sanitari stabiliti dagli organi competenti, volti alla tutela della salute e dell'ambiente urbano e ad evitare di arrecare disturbo a terzi;
- 2) di avviare la la sperimentazione solo su un campione significativo di tipologia di attività produttive comprendente quelle comportanti la preparazione di alimenti da somministrare o da asporto, che utilizzino cucine/sistemi di cottura e forni elettrici che producano in quantità moderata, fumi, vapori e odori (a titolo puramente esemplificativo: ristoranti, trattorie, rosticcerie/friggitorie, laboratori di dolci, panifici con forni elettrici, e simili). Sono escluse le attività che utilizzano forni a legna;

Determ. n. 1760 del 01/06/2020 pag. 3/6

- 3) di dare atto che la sperimentazione sarà limitata solo a tutte quelle attività produttive prive di canna fumaria che consenta il recapito a tetto di fumi, vapori ed odori, che utilizzino esclusivamente apparecchiature alimentate elettricamente per la cottura/riscaldamento degli alimenti, fermo restando che il recapito dei fumi, vapori ed odori derivanti dall'attività di cottura/riscaldamento dovrà avvenire all'esterno (a tetto o a parete). In caso di recapito esterno tramite parete lo sbocco su questa non potrà avvenire ad una distanza inferiore a m. 2,20 dalla superficie esterna di calpestio.
- 4) di dare atto che tali sistemi alternativi ed innovativi relativi all'aspirazione abbattimento e scarico di fumi vapori e odori dovranno:
 - Assere realizzati secondo le indicazioni del produttore;
 - Dessere mantenuti in piena e costante efficienza assicurando la manutenzione periodica del relativo impianto di trattamento degli stessi ogni qualvolta si renda necessario.
 - essere collegati all'apparecchiatura di cottura in modo che all'avvio di quest'ultima entrino automaticamente in funzione.
- 5) di dare atto che i titolari dei suddetti esercizi, qualora intendano avvalersi dei suddetti impianti, al momento della trasmissione al SUAP della SCIA sanitaria ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 di inizio attività o di modifica strutturale dell'attività già avviata, dovranno:
 - allegare apposita relazione tecnica comprensiva di dichiarazione di idoneità dell'impianto installato resa da un tecnico abilitato, salvo verifica di ammissibilità da parte dei
 - competenti organi sanitari della competente ASP;
 - assicurare un'adeguata e periodica manutenzione dell'impianto stesso.
- 6) resta fermo che che tali sistemi/impianti dovranno garantire, oltre la salubrità dell'aria, anche il mantenimento di un ambiente di lavoro sicuro per i lavoratori, nonché la corretta gestione delle emissioni odorose nelle immediate vicinanze dell'attività stessa.
- 7) di dare atto che in caso di inidoneità risultante dalla documentazione allegata al momento di presentazione della SCIA sanitaria ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 di inizio attività o di modifica strutturale dell'attività già avviata e/o a seguito di successivi accertamenti ispettivi dell'impianto/sistema installato in funzione del presente provvedimento, l'ASP di Trapani ne darà tempestiva comunicazione al SUAP per l'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza, come pure in caso di pericolo e/o di reiterati episodi di disturbo al vicinato accertato dai competenti servizi dell'ASP medesima, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni amministrative.

Il Responsabile del Procedimento Salvatore D'Angelo, Architetto

Il Funzionario D'ANGELO SALVATORE

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

Determ. n. 1760 del 01/06/2020 pag. 4/6

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla superiore proposta del Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell'atto;

Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.

Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'O.R.EE.LL

DETERMINA

- 1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI NORME TECNICHE DI IGIENE RIGUARDANTE L'ADOZIONE IN FORMA SPERIMENTALE DI SOLUZIONI ALTERNATIVE A CANNE FUMARIE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/SISTEMI INNOVATIVI PER L'ASPIRAZIONE, IL CONVOGLIAMENTO E L'ABBATTIMENTO DI FUMI, VAPORI E ODORI.;
- 2) dare atto che la presente determinazione:
 - va inserita nell'elenco bimestrale dei provvedimenti dirigenziali da rimettere all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco e al Segretario Generale a cura di ciascun dirigente;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;
 - l'esecutività dell'atto è assicurata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge regionale 30.04.1991, n.10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale:

DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, 11 01/06/2020

Determ. n. 1760 del 01/06/2020 pag. 5/6

Sottoscritta dal Dirigente CANALE VINCENZA (firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005) in data 01/06/2020